



## TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile – Ufficio fallimenti

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati

dott. Giuseppe Minutoli

Presidente

dott. Daniele Carlo Madia

Giudice

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Giudice relatore

ha emesso il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 4/2020 Rg.Conc. relativo alla procedura di concordato preventivo della società INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in Messina, Via T. Cannizzaro, 209 (Cod. Fisc. e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina 01742180837), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Ing. Rosario De Domenico, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Gemelli del Foro di Messina.

Premesso che la società Ingegneria e Costruzioni s.r.l. ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo “riservando il deposito della proposta e del piano” alla scadenza del termine di cui all'art. 161 co. 6 l.f.;

rilevato che, in data 02.02.2021, la società proponente ha depositato atto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva;

che è stata fissata, ai sensi dell'art. 162 L.F., udienza di comparizione della società, del pre-commissario giudiziale, avv. Giuseppe Marullo, e del P.M., in data odierna;

considerato che, in conseguenza della rinuncia alla domanda di concordato da parte della società proponente, deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta concordataria; che non pendono istanze di fallimento nei confronti della società Ingegneria e Costruzioni s.r.l.;

considerato, altresì, che occorre provvedere alla liquidazione dei compensi del pre-commissario giudiziale, avv. Giuseppe Marullo, - il quale ha depositato istanza in tal senso in data 22.02.2021 nel corpo della relazione sul proprio operato- con onere di pagamento a carico della società rinunciante;

rilevato che l'incarico conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. si articola nella fase processuale che intercorre tra il conferimento dell'incarico (che, di regola, è contestuale alla concessione del termine previsto dall'art. 161 co. 7 l.f.) e la adozione del provvedimento con cui il Tribunale ammette il concordato ovvero ne dichiara la inammissibilità ai sensi dell'art. 162 co. 2 l.f. e si articola nell'esercizio di compiti generici di vigilanza oltre che nella redazione di pareri;

che, dunque, tale incarico appare diverso, quanto a contenuto e durata, rispetto a quello conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l.f., a seguito della ammissione del concordato preventivo;

ritenuto che il decreto ministeriale 25 gennaio 2012 n. 30 regola espressamente, all'art. 5, le modalità per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l.f., ma nulla dispone in merito ai criteri per la determinazione del compenso spettante al commissario incaricato nella fase anteriore alla

ammissione della procedura (atteso che tale decreto è stato emanato in epoca antecedente alla introduzione delle modifiche dettate dalla legge n. 98 del 2013);

che, pertanto, spetta al Tribunale individuare un criterio che consenta di liquidare il compenso del commissario ex art. 161 co. 6 l.f. armonizzando le modalità dettate dal citato articolo 5 alle peculiarità della fattispecie che si sta esaminando;

considerato che la rinuncia della società è intervenuta prima della presentazione del piano, sicchè possono utilizzarsi, ai fini del calcolo del compenso, i valori di attivo ( 5.192.244) e passivo ( 4.981.220) risultanti dalla situazione contabile aggiornata al 30.4.20 depositata dalla società;

ritenuto, inoltre, che l'incarico conferito è diverso, per durata e complessità, rispetto a quello espletato dal commissario giudiziale nominato ex art. 163 l.f., consistendo essenzialmente nello svolgimento di attività limitate nel tempo che si concretizzano in verifiche generali e pareri, ove necessari;

che, pertanto, possono applicarsi i criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, avuto riguardo all'attivo o e al passivo come sopra detto, valori medi, in misura pari al 10% di quanto spetterebbe, avuto riguardo alla attività complessivamente prestata;

che del resto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, "qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1" e, comunque, tenendo conto "dell'opera prestata", così attribuendo al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei parametri previsti nel caso in cui il medesimo commissario – come nella circostanza – non abbia svolto la sua attività per l'intero corso della procedura in quanto non completata (cfr. Cass. 16.6.2010, n. 14581);

che, nel caso di specie, l'attivo risultante dalla situazione contabile è pari ad € 5.192.244, mentre il passivo dichiarato ammonta ad euro 4.981.220, determinando, quindi, un compenso, ai medi di scaglione e tenuto conto del rimborso spese generali, di **€ 10.390,37** (compenso su attivo 85.757,28 + compenso su passivo € 13.198,62 + rimborso spese generali € 4.947,80 = 103.903,70/ 10%), oltre accessori come per legge e rimborso spese vive per € 202,00;

P.Q.M.

Visto l'art. 162 legge fallimentare;

- **Dichiara** l'improcedibilità della domanda di concordato presentata dalla società Ingegneria e Costruzioni s.r.l. iscritta al n. 4/2020 Rg.Conc.;

- **liquida** a favore dell'avv. Giuseppe Marullo il compenso per l'opera prestata nella misura di € 10.390,37, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive per € 202,00, ponendo il pagamento a carico della società Ingegneria a Costruzioni s.r.l. .

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/03/2021

Il Giudice relatore

*dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano*

Il Presidente

*dott. Giuseppe Minutoli*